SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA ----

(N. 1437-A)

Relazione orale ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

Comunicato alla Presidenza il 4 giugno 1981

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209, concernente conferimento al fondo di dotazione dell'IRI

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Partecipazioni Statali

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Care of the Care Site of the Care

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209, concernente conferimento al fondo di dotazione dell'IRI

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209, concernente conferimento al fondo di dotazione dell'IRI.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209, concernente conferimento al fondo di dotazione dell'IRI

Articolo unico.

Il decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209, concernente conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, è convertito in legge con la seguente modificazione:

all'articolo 1, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« L'IRI destinerà tale somma quanto a lire 1.218 miliardi alla ricapitalizzazione della FINSIDER e per il rimanente alla ricapitalizzazione delle Finanziarie dei settori delle telecomunicazioni, meccanico, cantieristico e marittimo, nonchè della società del trasporto aereo »,

SEC - COSTOLINE IN SECULO

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 14 maggio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alle inderogabili esigenze di sostegno finanziario dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI la somma di lire 1.750 miliardi.

Art. 2.

Il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, ai sensi del precedente articolo 1, quanto alla somma di lire 750 miliardi ha luogo mediante attribuzione all'Istituto stesso di titoli del Tesoro, dall'IRI destinati a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati attraverso riduzione di pari ammontare del proprio indebitamento bancario e di quello delle società controllate con corrispondente formazione di liquidità.

Il Ministro delle partecipazioni statali impartisce istruzioni all'IRI in merito ai criteri di ripartizione fra le aziende ed istituti di credito dei titoli stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i titoli di cui al primo comma, le cui caratteristiche saranno stabilite con proprio decreto.

Art. 3.

Alla copertura dello stanziamento di lire 1.750 miliardi previsto dal presente decreto, si provvede quanto a lire 1.000 miliardi mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di pre-

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

visione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, e quanto all'onere derivante dalla emissione di titoli del Tesoro, per l'importo complessivo di lire 750 miliardi, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1981.

PERTINI

and the second of the second o

FORLANI — DE MICHELIS — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI